

Commenti

# LA SICUREZZA SUL LAVORO

## ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

**Lorenzo Savelli***Consulente sicurezza sul lavoro***Abstract**

La recente riapertura degli impianti sportivi a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 e le già note misure imposte dalle Linee Guida del Governo per la prevenzione dal rischio di contagio, offrono l'occasione per verificare quali sono gli adempimenti in materia di sicurezza che le associazioni sportive devono rispettare per offrire un ambiente di lavoro e attività sicuro anche per gli altri rischi collegati alla pratica negli impianti sportivo

Keywords: D.lgs. 81/2008, Sicurezza, Impianti, Adempimenti, Rischio.

---

Gli adempimenti richiesti per l'adeguamento alle prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008 sono molteplici anche per le associazioni sportive dilettantistiche, nonostante siano esse degli enti la cui organizzazione non viene solitamente percepita come particolarmente complessa.

Preliminarmente è però necessario stabilire quando sussiste la necessità di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e per far ciò è indispensabile considerare che sono soggetti a questa normativa quegli enti o persone fisiche che nell'organigramma della loro attività prevedono non solamente dei lavoratori subordinati, ma anche dei collaboratori di vario genere, tra cui lavoratori autonomi (es. collaboratori professionali, quali medici, fisioterapisti, consulenti, ecc.) e volontari, in quanto l'art. 2, co. 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008 definisce come lavoratore la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (...)”*, assoggettando quindi alle previsioni in materia di sicurezza quei datori di lavoro/organizzatori che nella loro attività si avvalgono anche solo di un soggetto da loro coordinato.

Tipicamente questi soggetti sono i collaboratori:

- amministrativi, es. addetti alla segreteria, tesorieri, cassieri, ecc.;
- gestionali, es. custode, manutentore, addetto alle pulizie e alla lavanderia, ecc.

A fianco di questi esistono anche altre figure necessarie per la vita dell'associazione e quindi sempre presenti, che tipicamente svolgono attività a titolo di volontariato o dietro la dazione di semplici rimborsi spese come ad esempio i collaboratori:

- didattici, es. istruttori, animatori, ecc.;
- operatori dell'attività sportiva vera e propria, es. atleti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori, ecc.,

Anche questi soggetti devono rientrare nel computo ai fini dell'applicazione del d.lgs. 81/2008, in quanto il disposto di cui all'art. 3, co. 12-bis e art. 21 prevede come beneficiari delle norme sulla tutela nei luoghi di lavoro anche i *“volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21”* nonché i *“soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore [...] delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni”*.<sup>1</sup>

In particolare, a queste categorie di collaboratori si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi, tra le più importanti l'obbligo di:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Venendo però agli adempimenti previsti per il datore di lavoro, rappresentante dell'associazione sportiva, il Legislatore prevede due compiti che lo stesso non può delegare ad alcun altro soggetto ed in particolare:

- 1) elaborare il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**: documento ora obbligatorio anche per tutte le organizzazioni con lavoratori subordinati, o comunque ad essi equiparati, anche se in numero inferiore a 10<sup>2</sup>;
- 2) nominare il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, che può avvenire tramite:
  - Nomina RSPP esterno;
  - Assunzione incarico RSPP da parte del datore di lavoro / rappresentante dell'ente.

Se non più agevole risulta la nomina di un RSPP esterno, il datore di lavoro può assumere tale qualifica con un percorso formativo dedicato, (previo conseguimento del diploma di scuola superiore).

La tipologia e la durata della formazione che devono essere eseguite è consequenziale al codice ATECO assegnato all'associazione, che in generale per le attività sportive è il 93.1 (e le rispettive sottocategorie 93.11, 93.12, 93.13, 93.19), previsto per le attività a “Basso Rischio”. Dunque, la formazione del RSPP prevede:

- 16 ore formazione base,
- 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni.

La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale per determinare dettagliatamente i successivi adempimenti, nonché le specifiche misure di sicurezza da mettere in atto per la tutela della salute e sicurezza dei

<sup>1</sup> Questo riferimento è stato introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 67.

<sup>2</sup> Nota 31 gennaio 2013, n. 2583 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

lavoratori e dei collaboratori presenti nell'impianto, tra cui le misure per la gestione delle emergenze, compreso il primo soccorso e l'antincendio.

A lato di questo adempimento è poi necessario che il datore di lavoro preveda a fornire ai propri collaboratori un adeguato percorso di formazione e informazioni sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività svolte, in particolare in merito all'utilizzo di attrezzature, come ad esempio quelle per la pulizia degli ambienti di lavoro, quelle manuali da officina utilizzate per la manutenzione, eventuali attrezzature da cucina utilizzate per la preparazione di alimenti, nel caso della presenza di un punto di ristoro, ecc.. L'attività di formazione deve essere eseguita anche in merito al corretto utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire le attività in sicurezza, come ad esempio le mascherine per la prevenzione dal contagio, protezioni acustiche in poligoni di tiro, protezioni per i soccorritori negli autodromi, ecc.

Questo adempimento può però essere svolto anche attraverso l'intervento di un ente esterno e il datore di lavoro può delegare ad un altro soggetto interno il suo adeguamento.

Infine, è bene evidenziare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati o collaboratori, le associazioni sportive sono comunque tenute a garantire la sicurezza dei terzi che a qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui la stessa eserciti la propria attività, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza<sup>3</sup>.

In particolare, ogni azienda ha l'obbligo di:

- predisporre presidi antincendio tenendo in considerazione la dimensione e le caratteristiche dei locali;
- adeguarsi a quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dal sistema HACCP, nel caso in cui dovesse effettuare attività di somministrazione alimenti in punti di ristoro;
- nel caso in cui fossero presenti spogliatoi e/o piscina, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare monitoraggi continui mediante campionamenti chimici, microbiologici ed in materia di legionellosi.

---

<sup>3</sup> Ministero del lavoro e delle politiche sociali Interpello 13 marzo 2014, n. 8.